



FÙLCROS NEWS

Dichiarazioni d'intento

Numero 05 del 26 gennaio 2022

PREMESSA

Ogni anno i soggetti qualificati come “esportatori abituali” che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA, devono trasmettere ai propri fornitori una dichiarazione d'intento (in seguito anche “DI”).

In seguito ai numerosi e recenti interventi normativi e dottrinali che hanno riguardato la gestione della dichiarazione d'intento, con la presente circolare riepiloghiamo le attuali procedure di emissione, di trasmissione e gli adempimenti connessi.

OBBLIGHI DELL'ESPORTATORE ABITUALE

La dichiarazione di intento, emessa dall'esportatore abituale avvalendosi del Modello DI, dev'essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, in conformità con il modello approvato (art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83), che poi rilascia apposita ricevuta.

In sede di dichiarazione IVA annuale, l'esportatore abituale dovrà indicare mese per mese l'ammontare delle operazioni che formano il plafond e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati senza applicazione dell'imposta (quadro VC).

CONTENUTO DEL MODELLO

La dichiarazione d'intento può riguardare:

- una operazione singola (per un determinato importo);
- oppure più operazioni (fino a concorrenza di un determinato importo).

Il modello per la dichiarazione d'intento (Modello DI), attualmente in uso, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 96911/2020, insieme alle relative istruzioni, ed è utilizzabile per le operazioni a decorrere dal 2.3.2020.

STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

STRUTTURA	CONTENUTO
Frontespizio	<p>Generalità del dichiarante e del suo rappresentante (se diverso).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione dell'intento di avvalersi, in quanto esportatore abituale, della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA - Destinatario della dichiarazione stessa (Dogana oppure fornitore)
Quadro A	<p>Attestazione del plafond IVA utilizzato e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metodo di calcolo del plafond (fisso o mobile) • operazioni che concorrono alla formazione del plafond, salvo che sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA
Impegno alla presentazione	

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Il Modello DI impone di indicare, all'atto della presentazione della dichiarazione di intento, l'ammontare del plafond che l'esportatore abituale intende utilizzare per ciascun fornitore. Nel campo due della sezione "Dichiarazione" del frontespizio, l'importo da indicare rappresenta, quindi, l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione (ris. 120/E/2016).

AUMENTO DEL PLAFOND DA UTILIZZARE

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, intenda acquistare senza applicazione dell'IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata, è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza imposta (ris. 120/E/2016).

POSSIBILITÀ DI NON AVVALERSI DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

L'esportatore abituale può manifestare al fornitore, anche attraverso comportamento concludente, la volontà di non utilizzare il plafond per alcune operazioni senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata (interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione di una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta stessa (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97).

Il riscontro da parte del fornitore può avvenire:

- direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il codice scale del dichiarante, l'anno nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica;
- nel proprio cassetto fiscale.

RESPONSABILITÀ

La responsabilità del fornitore dovrebbe esaurirsi nel riscontro della dichiarazione d'intento ricevuta, secondo le modalità sopra descritte, per cui *a tutela del cedente risulta sufficiente la dichiarazione sottoscritta dal cessionario sotto la propria responsabilità, sicché il cedente che si attiene alla dichiarazione pone in essere un comportamento del tutto adeguato alla previsione della legge (Cass. 21.11.2001 n.14694).*

Nondimeno, qualora sia accertato che la dichiarazione d'intento è ideologicamente falsa, il

cedente o prestatore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a non partecipare alla frode (ad es. Cass. 5.10.2016 n. 19898 e Cass. 8.6.2018 n. 14936).

Novità in vigore dal 1° gennaio 2022

In seguito alle novità introdotte dal provvedimento 293390/2021, l'Agenzia potrà invalidare le dichiarazioni d'intento trasmesse da soggetti che non hanno i requisiti per qualificarsi "esportatori abituali", attraverso controlli effettuati su "tutte" le lettere d'intento presentate.

Successivamente, l'Agenzia comunica via PEC all'esportatore abituale il protocollo delle dichiarazioni d'intento invalidate e relative motivazioni; il destinatario ha 30 giorni per presentare documentazione utile a rimuovere il blocco.

L'agenzia comunica al fornitore solo i dati delle dichiarazioni d'intento bloccate ed i protocolli affinché, in caso di operazioni effettuate con l'esportatore "bloccato", possa tempestivamente interrompere l'emissione fatture per operazioni non imponibili, emettendo quindi operazioni soggette ad imposta Iva.

Ove il fornitore provveda ugualmente all'emissione di una fattura elettronica senza Iva che porti il protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento già invalidata, lo SDI rifiuterà la fattura motivandone le ragioni nella ricevuta di scarto. Il fornitore sarà pertanto obbligato alla riemissione della fattura addebitando la relativa imposta Iva.

lettera d'intento invalidata successivamente all'emissione della fattura.

Il fatto che sia prevista la comunicazione dell'invalidazione via PEC al fornitore, oltre che all'esportatore, porta a ritenere che siano a rischio anche le fatture emesse quando la dichiarazione d'intento risultava valida. Se l'invalidazione valesse solo per le fatture successive, non vi sarebbe infatti necessità di comunicazione al fornitore. Basterebbe lo scarto della fattura emessa con il protocollo della dichiarazione "bloccata/inibita".

L'invalidazione a posteriori apre scenari delicati, perché si può dedurre che occorra rettificare – addebitando l'Iva – tutte le fatture emesse in relazione alla dichiarazione invalidata. Il che, oltre a porre dubbi sul momento in cui tale regolarizzazione debba essere eseguita per evitare sanzioni, potrebbe lasciare scoperto il fornitore. Non è infatti detto che quest'ultimo riesca a incassare quanto addebitato successivamente al cliente.

Per salvaguardare sia la buona fede del fornitore sia le ragioni erariali, potrebbe essere precisato che l'onere della regolarizzazione sia a carico solo dell'esportatore abituale con le modalità in uso (risoluzione 16/E/2017), senza penalizzare chi ha applicato il regime di non imponibilità in un momento in cui erano presenti tutti i presupposti di legge.

Su questo aspetto si attende un chiarimento da parte dell'agenzia.

Un altro aspetto che richiede chiarimenti riguarda il trattamento delle fatture già emesse se, a seguito della documentazione presentata dall'esportatore abituale, le Entrate dovessero rimuovere il blocco sulla dichiarazione invalidata.

Il provvedimento prevede solo che gli effetti dell'invalidazione, con le conseguenze già esaminate, non sono sospesi a seguito delle informazioni fornite. Per esigenze di certezza e semplificazione l'agenzia delle Entrate potrebbe confermare che le fatture emesse direttamente con Iva (vigente il blocco) o regolarizzate applicando l'imposta a seguito della comunicazione del blocco, non vadano rettificate in diminuzione dopo la sua rimozione.

Altrettanto legittime, in quanto sanate dall'autotutela del Fisco, andrebbero considerate le fatture emesse senza Iva (prima del blocco) e non regolarizzate dopo l'invalidazione.

FATTURAZIONE

Dall'1.1.2022, per emettere la fattura elettronica in riferimento alle operazioni in regime di non imponibilità IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72), il cedente o prestatore deve utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria, al fine di trasmettere il documento al Sistema di Interscambio (prov. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293390).

La fattura elettronica deve riportare:

- nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento",
- gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento.
- compilazione di un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Qualora la dichiarazione d'intento sia stata invalidata, a seguito dei controlli di cui al provv. n. 293390/2021 (si veda paragrafo "Responsabilità"), la fattura elettronica trasmessa al SDI (contenente il corrispondente numero del protocollo di ricezione) è invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta che viene recapitata dal SDI.

RIEPILOGO NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

Il modello IVA non prevede più il predetto quadro VI.

DICHIARAZIONI DI INTENTO IN DOGANA

Gli esportatori abituali possono avvalersi della dichiarazione di intento per effettuare importazioni senza applicazione dell'IVA.

I soggetti che si avvalgono della dichiarazione di intento in Dogana:

- sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione;
- possono utilizzare la dichiarazione di intento per diverse operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza del plafond disponibile (ris. 38/E/2015).

Iter

All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di importazione, l'operatore comunica l'importo del plafond che intende utilizzare per la specifica importazione. Il sistema AIDA, in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, controlla l'esistenza e la validità della dichiarazione di intento, la capienza del plafond IVA (sulla base dell'importo

inserito nella dichiarazione di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate) e la corrispondenza tra i dati dell'importatore e i dati del dichiarante riportati nella dichiarazione d'intento. In caso di incongruenze il sistema rigetta la dichiarazione di importazione. All'atto dello svincolo della dichiarazione di importazione, il sistema AIDA invia, in tempo reale, al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate l'importo effettivamente utilizzato. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di intento presentata sia relativa a più operazioni, il sistema AIDA comunica all'Agenzia delle Entrate la disponibilità residua del plafond, aggiornando il saldo di uno specifico "conto a scalare" imputato all'esportatore abituale.

ESTRAZIONE DAL DEPOSITO IVA

È anche possibile avvalersi della dichiarazione d'intento per l'estrazione di beni dai depositi IVA.

DIVIETO DI UTILIZZO PER LE CESSIONI DI CARBURANTE

L'art. 6 co. 1 lett. c) del DL 124/2019 impedisce l'utilizzo della dichiarazione d'intento con riguardo alle cessioni e alle importazioni definitive dei carburanti oggetto della particolare disciplina ex L. 205/2017, riferita all'immissione in consumo dal deposito scale o all'estrazione dal deposito di un destinatario registrato di tali prodotti.

Sono esclusi dal divieto, a determinate condizioni, gli acquisti di gasolio commerciale da parte delle imprese di trasporto di merci e persone di cui all'art. 24-ter del DLgs. 504/95.

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Rag. Marco Campidelli, mail marcocampidelli@fulcros.it

Dott.ssa Mara Rinaldi, mail mararinaldi@fulcros.it

Dott Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it